

Premessa.

Nel settembre 1999, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e le attività illecite ad esso connesse, nel corso della propria attività d'indagine, rilevava come, nonostante una maggiore « tensione » di natura ambientale riscontrata in molte regioni dopo l'entrata in vigore del « decreto Ronchi », le situazioni di emergenza connesse al ciclo dei rifiuti andavano progressivamente moltiplicandosi e come, in alcune situazioni, le emergenze di natura ambientale andavano assumendo formule sempre più stabili, fino a rappresentare modalità di governo caratterizzate da una sorta di « straordinaria normalità » delle gestioni . Deliberava, pertanto, di procedere ad un'analisi delle realtà territoriali colpite da provvedimenti di commissariamento, disposti in relazione ad eventi connessi alla produzione, raccolta, trasporto o smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali.

L'attività d'inchiesta si è concretizzata nell'acquisizione di atti e documentazione; in audizioni in sede; in visite sopralluogo a vari impianti con audizioni *in loco* dei soggetti coinvolti nelle singole situazioni; in iniziative seminariali promosse in tutte le regioni interessate da provvedimenti di commissariamento; in altri incontri ed indagini condotte su singoli aspetti dell'indagine.

In sintesi, l'attività d'inchiesta si è proposta:

di analizzare le cause che hanno generato le singole situazioni di allarme e di fare emergere le eventuali responsabilità di carattere amministrativo e di natura politica;

di controllare se i rimedi adottati avessero effettivamente inciso sulle situazioni a rischio eliminando le cause che avevano determinato le emergenze;

di valutare l'impatto nell'ambiente e nel tessuto economico e sociale di ogni singola emergenza;

di verificare la congruità della normativa che disciplina l'istituto del commissariamento;

di verificare se l'istituto del commissariamento rappresenti, o no, strumento idoneo ed attuale ad affrontare e risolvere gli eventi nascenti dalle emergenze rifiuti;

di formulare proposte per eventuali modifiche di carattere normativo ed amministrativo.

1. *Lo strumento normativo del commissariamento.*

A tutt'oggi, provvedimenti di commissariamento causati da emergenze connesse al ciclo dei rifiuti hanno interessato le regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia e le province di Milano e di Roma.

Lo strumento normativo che ha consentito il ricorso all'istituto del commissariamento lo si rinviene nell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), che testualmente recita:

« (Stato di emergenza e potere di ordinanza) 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, del ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone la durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli artt. 12, 13, 14, 15, e 16, anche a mezzo di ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. » (omissis)

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, il ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, il ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate ».

Gli « eventi » cui fa cenno il primo comma, sono le « calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari ». Ed è a tali eventi, dunque, che deve essere rapportata ogni iniziativa del Governo.

Trattandosi di una previsione esplicitamente rientrante nella materia della « protezione civile », la Commissione si è trovata, preliminarmente, nella necessità di approfondire la pertinenza dello strumento utilizzato alle fattispecie connesse all'emergenza rifiuti al fine di verificarne, le ragioni delle rilevanti peculiarità emerse nel corso dell'indagine, il suo corretto ricorso e la sua congruità rispetto agli eventi evocati.

Occorreva, infatti, rinvenire nel sistema individuato dal Governo una lettura della norma che potesse raccordarsi organicamente con le specifiche situazioni legate alle tematiche attinenti ai rifiuti, perché

l'interpretazione letterale della norma sembrava escludere la pertinenza del mezzo utilizzato. Peraltro, un lavoro di esegesi si rendeva necessario perché dubbi simili avevano, anche, trovato riscontri in sede contenziosa davanti alla magistratura amministrativa e davanti alla stessa Corte costituzionale (vedasi il caso della regione Puglia).

In effetti, non può essere sottovalutato il fatto che, tutte le ipotesi fin qui esaminate sono significativamente dissimili da quelle disciplinanti i casi della protezione civile e che le emergenze sulle quali si è intervenuti, sono state determinate più dalla difficoltà di reperire, con i normali mezzi legislativi e di amministrazione di cui sono dotati i poteri locali e centrali, soluzioni adeguate al problema dello smaltimento dei rifiuti, che provocate da « eventi naturali ». Un'impossibilità — riconosciuta dal Governo e concertata con i soggetti interessati — di dare adeguate risposte a fatti di gestione complessi. Ai commissari delegati per le emergenze rifiuti, vengono, infatti demandati, oltre che interventi di carattere immediato, veri e propri atti di programmazione e di organizzazione dei servizi.

Sul piano strettamente procedurale, la ricostruzione analitica del sistema delineato dalla legge n. 225 del 1992, porta a fare ritenere del tutto pacifico che la dichiarazione dello stato di emergenza costituisce il presupposto legittimante per adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare le situazioni di allarme derivanti dagli eventi calamitosi descritti dalla norma. Con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, quel potere di emanare ordinanze è riconosciuto, ora, in capo al ministro dell'interno. E con quest'ultimo provvedimento normativo è stata anche costituita (articoli 79 e seguenti) l'Agenzia della protezione civile che costituisce l'organo operativo cui sono ora anche demandati i compiti di predisporre le ordinanze che saranno poi emesse dal ministro dell'interno.

Rinviando ad un momento successivo l'esame dei problemi che sorgono in dipendenza del fatto che per una materia che rientra nella esclusiva competenza del Ministero dell'ambiente, intervengono poteri dispositivi di altra articolazione governativa, preme qui fare notare che, per i casi di specie, il ricorso al potere di ordinanza di cui alla legge n. 225/1992, è reso possibile soltanto da una interpretazione estensiva di questa norma. Ed infatti, sostanzialmente, tutte le gestioni commissariali, sia pure con modalità diverse e con presupposti e scelte politiche diverse, hanno preso avvio, da atti di volontà delle amministrazioni regionali competenti che, in presenza di gravi situazioni d'allarme per la salute pubblica e per la continuità di servizi essenziali, hanno invocato l'intervento di altri poteri (o meglio, « mezzi e poteri straordinari ») per porsi in grado di adottare i necessari provvedimenti. Manifestazioni di volontà spesso « concertate » con le autorità competenti alla proclamazione dello stato di emergenza ed all'esercizio del potere di ordinanza.

Una situazione complessa che, in disparte ogni giudizio sulla congruità dell'azione amministrativa dei poteri locali e sulle connesse responsabilità di natura politica, legittima l'opinione che, in assenza di chiavi di lettura diverse da quelle di stretta ermeneutica giuridica, il

ricorso allo strumento del commissariamento *ex* articolo 5 della legge n. 225/1992, effettivamente appare, improprio.

Non è interesse della Commissione entrare ulteriormente negli approfondimenti di natura tecnica. Ma i suoi compiti istituzionali d'inchiesta e di indagine, non possono trascurare i problemi, tuttora non risolti, derivanti dall'utilizzo dello strumento improprio. Perché, se è certo che la apprezzabile azione compiuta dal Governo per affrontare le situazioni di cui si discute ha offerto — con quella espansione interpretativa, tuttora in fase di ulteriore evoluzione, dell'istituto del commissariamento — alcune soluzioni, altrettanto certo è che le soluzioni adottate, hanno creato preoccupanti alterazioni al sistema istituzionale della ripartizione delle competenze; hanno sviato i riferimenti della responsabilità dell'attività amministrativa; hanno generato risultati, a volte deludenti ed in tempi così lunghi da non potere essere considerati quali prodotti della straordinarietà e dell'emergenza; hanno creato imbarazzanti intrecci di competenze allo stesso interno della struttura governativa.

Con il presente referto saranno analizzati risultati e problemi. Ora, ci si limita a considerare che, per le fattispecie collegate allo smaltimento dei rifiuti, la evoluzione e la espansione dell'istituto del commissariamento disciplinato dalla legge n. 225/1992, sia stata principalmente generata dalla preminente volontà del Governo di offrire (in assenza di previsioni normative più proprie) ai poteri territoriali e locali uno strumento più agile per fare fronte alle oggettive e riconosciute emergenze generate dalla difficoltà di trovare soluzioni gestionali per le vie ordinarie.

In definitiva, l'istituto del commissariamento è apparso essere stato interpretato ed utilizzato più quale azione di supporto all'attività dei poteri locali che come misura per fronteggiare specifici eventi calamitosi. Una scelta politica, dunque, che ha superato letture più restrittive della norma.

Per tali profili, può concludersi che le soluzioni legittimanti i singoli commissariamenti e le evoluzioni giurisprudenziali non rappresentano, né hanno inteso rappresentare, interventi espropriativi del potere locale, né implicano, o hanno inteso implicare, valutazioni o giudizi (almeno da parte del Governo) sulla capacità di amministrare il fenomeno emergenza rifiuti né su singoli fatti di gestione.

I provvedimenti di commissariamento non hanno, perciò, natura sanzionatoria o surrogatoria nei confronti del potere locale. Ne è ulteriore conferma il fatto che, dopo le prime esperienze e più mature riflessioni, il Governo sembra definitivamente orientato ad affidare, dopo un informale procedimento di concertazione con le autorità locali, le gestioni commissariali non più ai prefetti (circostanza, questa, che avvalorerebbe una interpretazione della misura commissariale a carattere sanzionatorio) ma ai presidenti delle regioni ed ai sindaci e cioè a quegli stessi organi che avrebbero dovuto provvedere nell'ambito delle loro ordinarie competenze. Le deleghe prefettizie sono state, per lo più, disposte per affrontare le tematiche connesse al controllo della criminalità organizzata sui servizi di raccolta dei rsu e sugli impianti di discarica, nonché per risolvere condizionamenti collegati alla dif-

ficoltà di localizzare nuovi impianti di smaltimento. Peraltro, con tali scelte il Governo sembra avere raccolto anche taluni orientamenti che raccomandavano di affidare i poteri ed i mezzi straordinari alle stesse rappresentanze elettive (presidenti delle regioni e delle province, nonché i sindaci) titolari delle competenze e delle prerogative loro assegnate dal decreto legislativo n. 22 del 1997. In tal modo, con il conferimento della straordinarietà della gestione ad un commissario, appare essere maggiormente garantito il mantenimento dell'assetto istituzionale.

In tali sensi, dunque, sembrano essere stati superati dal Governo i dubbi inizialmente sorti intorno alla pertinenza del richiamo legislativo ed all'esercizio del potere di ordinanza per fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dalla gestione dei rifiuti. Peraltro, un conforto a tale orientamento lo si ritrova, *latu sensu*, anche nella sentenza n. 127/1995 della Corte costituzionale, la quale ha avuto modo di interpretare la norma che individua la tipologia degli eventi che giustificano la dichiarazione dello stato di emergenza (articolo 2, comma 1, lettera c, della legge n. 225/1992) ricomprendendo tra gli *altri eventi* anche le « situazioni di particolare rilievo sotto il profilo socio-economico-ambientali ».

2. Le realtà commissariate e le questioni generali.

Si riportano, di seguito, alcuni prospetti che elencano i vari provvedimenti (dichiarazioni di emergenza e nomina dei commissari) di volta in volta emanati per ciascuna delle realtà commissariate.

Campania.

19 gennaio 1994 — Nota del presidente della giunta regionale della Campania con cui si richiede un intervento straordinario (cit. in OPCM del 11 febbraio 1994).

11 febbraio 1994 — Dichiarazione dello stato di emergenza (DPCM del 11 febbraio 1994 — pubb. GU n. 35 del 12 febbraio 1994) fino al 30 aprile 1994;

proroga al 30 settembre 1994 con DPCM del 16 aprile 1994;

proroga al 31 dicembre 1995 con OPCM del 07 ottobre 1994;

proroga all'approvazione del piano regionale e non oltre il 31 dicembre 1996 con DPCM del 29 dicembre 1995;

proroga al 31 dicembre 1997 con DPCM del 30 dicembre 1996;

proroga al 31 dicembre 1998 con DPCM del 23 dicembre 1997;

proroga al 31 dicembre 1999 con DPCM del 23 dicembre 1998 (GU n. 7 dell'11 gennaio 1999);

proroga al 31 dicembre 2000 con DPCM del 3 dicembre 1999 (GU n. 289 del 10 dicembre 1999).

11 febbraio 1994 — Commissario di governo per la gestione dell'emergenza rifiuti (il prefetto di Napoli) — OPCM dell'11 febbraio 1994;

proroga al 30 settembre 1994 — OPCM del 31 marzo 1994;

estensione al settore dei rifiuti speciali — OPCM del 16 aprile 1994;

proroga al 31 dicembre 1995 — OPCM del 7 ottobre 1994;

impegno di 21 mld-decreto del 13 luglio 1995;

proroga al 31 dicembre 1996 — OPCM del 18 marzo 1996;

proroga di sei mesi a partire dalla O M Int. del 2 maggio 1997;

proroga al 31 dicembre 1997 con O M Int. del 2 maggio 1997;

proroga al 31 dicembre 1998 con O M Int. del 31 marzo 1998;

proroga al 31 dicembre 1999 con O M Int. del 25 febbraio 1999 (GU n. 50 del 2 marzo 1999);

proroga al 31 dicembre 2000 — OPCM del 21 dicembre 1999 (GU n. 1 del 3 gennaio 2000).

18 marzo 1996 — Commissario del governo per la redazione del piano regionale (il presidente della giunta regionale) — OPCM del 18 marzo 1996 — fino ad approvazione del piano regionale e non oltre il 31 dicembre 1996;

proroga al 31 dicembre 1997 con O M Int. del 2 maggio 1997;

proroga al 31 dicembre 1998 con O M Int. del 31 marzo 1998;

proroga al 31 dicembre 1999 con OM Int. del 25 febbraio 1999;

proroga al 31 dicembre 2000 — OPCM del 21 dicembre 1999 (GU n. 1 del 3 gennaio 2000);

firma di contratti per cdr — OM Int. n. 3060 del 2 giugno 2000 (GU n. 135 del 12 giugno 2000).

Puglia.

23 settembre 1994 — Nota del prefetto di Bari con la quale si chiede un intervento straordinario.

8 novembre 1994 — Dichiarazione di emergenza ambientale con particolare riferimento al settore idrico ed al settore di smaltimento dei rifiuti solidi urbani — DPCM dell' 8 novembre 1994 (fino al 31 dicembre 1995);

proroga al 31 dicembre 1996 — DPCM del 1° aprile 1996;

proroga al 31 dicembre 1997 — DPCM del 30 dicembre 1996;

proroga al 31 dicembre 1998 — DPCM del 23 dicembre 1997;

proroga al 31 dicembre 1999 – DPCM del 23 dicembre 1998;

proroga al 30 giugno 2000 – DPCM del 29 dicembre 1999 (GU n. 2 del 4 gennaio 2000, insieme alla regione Calabria);

proroga al 31 giugno 2001 – DPCM del 16 giugno 2000 (GU n. 146 del 24 giugno 2000, insieme alla Sicilia ed alla Calabria).

8 novembre 1994 – Commissario delegato all'emergenza (il prefetto di Bari) – OPCM dell'8 novembre 1994;

estesa la competenza ai rifiuti speciali, assimilabili agli urbani, industriali, tossici e nocivi, ospedalieri – OPCM del 4 gennaio 1995;

prorogato con OM Int. del 27 giugno 1996 (esclusi gli urbani);
proroga al 31 dicembre 1997 con OM Int. del 30 aprile 1997 (GU n. 104 del 7 maggio 1997);

proroga al 31 dicembre 1998 – OM Int. del 31 marzo 1998;

proroga al 31 dicembre 1999 con OM Int. del 31 maggio 1999;

proroga al termine commissariamento con OM Int. del 3 marzo 2000.

27 giugno 1996 – Commissario delegato con il compito di predisporre un piano di interventi urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza – OM Int. del 27 giugno 1996.

proroga al 31 dicembre 1997 – OM Int. del 30 aprile 1997 (la proroga prevede l'adeguamento al decreto legislativo n. 22/97 e la verifica dei risultati ottenuti in materia di riciclaggio e recupero);

proroga al 31 dicembre 1998 – OM Int. del 31 marzo 1998;

proroga al 31 dicembre 1999 – OM Int. del 31 maggio 1999;

OM Int. del 3 marzo 2000 che proroga le funzioni del prefetto fino al termine del commissariamento ed esclude il presidente della giunta regionale;

OM Int. del 2 agosto 2000 che nomina il commissario (il presidente della giunta regionale).

Calabria.

12 settembre 1997 – Dichiarazione dello stato di emergenza – DPCM del 12 settembre 1997 fino al 31 dicembre 1998;

proroga al 31 dicembre 1999 – DPCM del 23 dicembre 1998;

proroga al 30 giugno 2000 – DPCM del 29 dicembre 1999 (GU n. 2 del 4 gennaio 2000, insieme alla regione Puglia);

proroga al 31 giugno 2001 – DPCM del 16 giugno 2000 (GU n. 146 del 24 giugno 2000, insieme alla Sicilia ed alla Puglia).

21 ottobre 1997 — Commissario delegato all'emergenza (il presidente della giunta regionale) — OM Int. del 21 ottobre 1997;

« si avvale come vicario dell'assessore all'ambiente » — OM Int. del 7 novembre 1997;

estensione alla gestione dei rifiuti speciali e pericolosi, alla bonifica dei siti industriali ed alla tutela delle acque — OM Int. del 30 novembre 1998;

proroga al 31 dicembre 1999 — OM Int. del 31 maggio 1999;

proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza — OM Int. n. 3062 del 6 luglio 2000 (GU n. 164 del 15 luglio 2000).

Sicilia.

DPCM del 22 gennaio 1999 — Dichiarazione dello stato di emergenza fino al 30 giugno 2000.

DPCM del 16 dicembre 1999 — Estensione al sistema dei rifiuti speciali e pericolosi, ed alle bonifiche.

DPCM del 16 giugno 2000 — Proroga al 31 giugno 2001 (GU n. 146 del 24 giugno 2000, insieme alla Puglia ed alla Calabria).

OM Int. del 31 maggio 1999, n. 2983 — Commissario delegato all'emergenza (il presidente della giunta regionale).

OM Int del 31 marzo 2000 — Estensione al commissario delegato delle competenze in materia di rifiuti speciali e pericolosi e di bonifiche.

OM Int del 21 luglio 2000 — Proroga dei poteri al commissario delegato fino alla fine dell'emergenza e contestuale proroga dei poteri conferiti al vice-commissario, al subcommissario ed ai prefetti delle province siciliane.

Una prima analisi dei provvedimenti porta ai seguenti punti comuni di attenzione.

2.1. Sul regime di concertazione.

Scorrendo rapidamente il complesso *iter* che ha portato alla decretazione delle varie emergenze (in particolare dai carteggi intervenuti tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate, i prefetti, i commissari del Governo, i Ministeri dell'ambiente e dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri), si pone subito all'evidenza che l'iniziativa che ha portato al riconoscimento della gravità delle diverse situazioni che hanno giustificato gli interventi straordinari, pur se

risulta di volta in volta dei presidenti delle giunte regionali, ovvero del ministro dell'ambiente, dei prefetti o dei sindaci, di fatto appare quale frutto di un'ampia concertazione tra i vari soggetti istituzionali. In taluni casi l'iniziativa è stata concordata (ancorché separatamente manifestata) da più organi, avvalendosi dell'opera del Ministero dell'ambiente, che si è fatto portavoce delle preoccupazioni e delle richieste pervenute dalle realtà locali. Trova, pertanto, conferma l'opinione sopra espressa che l'istituto del commissariamento per il settore rifiuti presenta caratteri di peculiarità tali che lo discostano in maniera significativa dallo spirito e dalle finalità dettate dalla legge n.225 del 1992.

2.2. *Sui contenuti delle ordinanze.*

Trattandosi sostanzialmente di atti amministrativi sia pure atipici in quanto contenenti deroghe a norme di legge al fine di disciplinare casi concreti e specifici (da ultimo C.C. n. 127 del 14 aprile 1995), i provvedimenti debbono avere un'efficacia limitata nel tempo, un'adeguata motivazione, nonché appropriate forme di pubblicazione e conformità ai principi dell'ordinamento giuridico. La tutela giurisdizionale, come per tutti gli atti amministrativi, è assicurata dal giudice amministrativo, il quale accerta la conformità delle disposizioni alle finalità che l'atto si propone, tenendo ovviamente conto che la situazione straordinaria comporta scelte altamente discrezionali.

In via generale, pur con alcune differenze legate alle singole realtà territoriali, le ordinanze prevedono:

la nomina di un commissario straordinario, assistito da vice e sub commissari;

l'attribuzione al commissario del compito di redigere il piano per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche;

la definizione di un programma di interventi urgenti;

la costituzione di organismi istituzionali di ambito e la costituzione di società miste all'interno di ciascun ambito;

la realizzazione e la gestione pubblica di discariche per rifiuti urbani sotto lo stretto controllo dei prefetti;

la realizzazione della raccolta differenziata e la valorizzazione di quanto raccolto separatamente;

la produzione di combustibile derivato dai rifiuti per quella frazione che residua dopo la raccolta differenziata;

l'utilizzo del combustibile prodotto dagli impianti industriali in sostituzione di combustibili fossili nonché — per la parte di combustibile che non trova capienza — la realizzazione di impianti dedicati per l'utilizzo del combustibile derivato dai rifiuti nella produzione di energia;

alcune misure specifiche per l'approvazione di progetti di discariche di rifiuti speciali e pericolosi e per la loro autorizzazione; previsioni di limitazioni all'importazione dei rifiuti.

In merito ai contenuti delle ordinanze, la Commissione osserva come, in talune ipotesi, queste prevedano adempimenti assai onerosi assegnando ad alcuni soggetti obiettivi da considerarsi irrealizzabili, non solo nei tempi brevi di validità dei provvedimenti, ma anche in tempi relativamente più lunghi. Così, ad esempio nell'ultima ordinanza del 21 luglio 2000 riguardante il commissariamento della regione Sicilia, viene prevista la realizzazione (ponendo l'onere del servizio a carico del CONAI) di una percentuale di raccolta differenziata pari al 50 per cento entro la fine del 2000 e del 65 per cento entro la fine del 2001. Tale previsione, tenuto conto di una situazione di partenza che evidenzia all'attualità percentuali minime di raccolta differenziata in tutte le province siciliane, non solo appare di difficile realizzazione, ma può risolversi in un non giustificato spostamento delle responsabilità, per il mancato conseguimento dell'obiettivo, dalle istituzioni competenti al CONAI.

2.3. *Sui commissari delegati.*

In occasione del contenzioso sorto in talune realtà, è stata sottolineata dal Governo l'ampia discrezionalità dell'autorità delegata a nominare i commissari.

Tale potere è stato esercitato nominando per la Campania dapprima (dall'11 febbraio 1994) il commissario di Governo, poi il prefetto di Napoli e, successivamente (dal 18 marzo 1996) ed in aggiunta al commissariamento prefettizio, il presidente della giunta regionale.

Per la Puglia, commissario delegato all'emergenza è dall'8 novembre 1994 il prefetto di Bari e, dal 27 giugno 1996 e con compiti diversi, il presidente della giunta regionale (si è visto che l'OM Int del 3 marzo 2000 ha escluso, poi, la delega a detto presidente, ma a tale rinomina si è poi provveduto con l'OM Int. del 2 agosto 2000 quando, cioè, a seguito delle elezioni, è stata costituita la nuova giunta).

Per la Calabria, commissario delegato all'emergenza è designato direttamente il presidente della giunta regionale; così per la Sicilia. Con gli ultimi provvedimenti di nomina dei commissari (Calabria, Puglia) il Governo sembra orientato a dimensionare gli incarichi fino alla cessazione dello stato di emergenza: in tal modo sarebbero superati i problemi scaturenti dai ritardi talvolta intervenuti nell'emanazione delle ordinanze.

Anche per la provincia di Roma, quale commissario straordinario viene designato il presidente della giunta regionale. Per tale ultima realtà, è appena il caso di fare cenno che la situazione d'emergenza scaturisce soprattutto dal fatto della previsione per l'anno giubilare di